

## COMPETENZE DEL SINDACO

### D.Lgs. 267/2000

#### **Articolo 50** *Competenze del sindaco e del presidente della provincia* <sup>(83)</sup> <sup>(84)</sup>

1. Il sindaco e il presidente della provincia sono gli organi responsabili dell'amministrazione del comune e della provincia.
2. Il sindaco e il presidente della provincia rappresentano l'ente, convocano e presiedono la giunta, nonché il consiglio quando non è previsto il presidente del consiglio, e sovrintendono al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti.
3. Salvo quanto previsto dall'[articolo 107](#) essi esercitano le funzioni loro attribuite dalle leggi, dallo statuto e dai regolamenti e sovrintendono altresì all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al comune e alla provincia.
4. Il sindaco esercita altresì le altre funzioni attribuitegli quale autorità locale nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge.
5. In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Negli altri casi l'adozione dei provvedimenti d'urgenza, ivi compresa la costituzione di centri e organismi di riferimento o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione dell'emergenza e dell'eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali.
6. In caso di emergenza che interessi il territorio di più comuni, ogni sindaco adotta le misure necessarie fino a quando non intervengano i soggetti competenti ai sensi del precedente comma.
7. Il sindaco, altresì, coordina e riorganizza, sulla base degli indirizzi espressi dal consiglio comunale e nell'ambito dei criteri eventualmente indicati dalla regione, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, al fine di armonizzare l'espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti.
8. Sulla base degli indirizzi stabiliti dal consiglio il sindaco e il presidente della provincia provvedono alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del comune e della provincia presso enti, aziende ed istituzioni.
9. Tutte le nomine e le designazioni debbono essere effettuate entro quarantacinque giorni dall'insediamento ovvero entro i termini di scadenza del

precedente incarico. In mancanza, il comitato regionale di controllo adotta i provvedimenti sostitutivi ai sensi dell'articolo 136.

10. Il sindaco e il presidente della provincia nominano i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuiscono e definiscono gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo le modalità ed i criteri stabiliti dagli [articoli 109](#) e [110](#), nonché dai rispettivi statuti e regolamenti comunali e provinciali.

11. Il sindaco e il presidente della provincia prestano davanti al consiglio, nella seduta di insediamento, il giuramento di osservare lealmente la Costituzione italiana.

12. Distintivo del sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e lo stemma del comune, da portarsi a tracolla. Distintivo del presidente della provincia è una fascia di colore azzurro con lo stemma della Repubblica e lo stemma della propria provincia, da portare a tracolla.

---

(83) Il presente articolo corrisponde all'[art. 36, L. 8 giugno 1990, n. 142](#), ora abrogata.

(84) Per la possibilità, da parte del sindaco, di delegare alcune sue funzioni, vedi l' [art. 2, comma 186, lett. c\), L. 23 dicembre 2009, n. 191](#).

#### **Articolo 54** *Attribuzioni del sindaco nelle funzioni di competenza statale* <sup>(89)</sup> <sup>(94)</sup>

1. Il sindaco, quale ufficiale del Governo, sovrintende:

a) all'emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalla legge e dai regolamenti in materia di ordine e sicurezza pubblica;

b) allo svolgimento delle funzioni affidategli dalla legge in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria;

c) alla vigilanza su tutto quanto possa interessare la sicurezza e l'ordine pubblico, informandone preventivamente il prefetto. <sup>(92)</sup>

2. Il sindaco, nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, concorre ad assicurare anche la cooperazione della polizia locale con le Forze di polizia statali, nell'ambito delle direttive di coordinamento impartite dal Ministro dell'interno - Autorità nazionale di pubblica sicurezza. <sup>(92)</sup>

3. Il sindaco, quale ufficiale del Governo, sovrintende, altresì, alla tenuta dei registri di stato civile e di popolazione e agli adempimenti demandatigli dalle leggi in materia elettorale, di leva militare e di statistica. <sup>(92)</sup>

4. Il sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta con atto motivato provvedimenti, anche contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana. I provvedimenti di cui

al presente comma sono preventivamente comunicati al prefetto anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione. <sup>(91)</sup> <sup>(92)</sup>

4-bis. Con decreto del Ministro dell'interno è disciplinato l'ambito di applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 4 anche con riferimento alle definizioni relative alla incolumità pubblica e alla sicurezza urbana. <sup>(93)</sup>

5. Qualora i provvedimenti adottati dai sindaci ai sensi dei commi 1 e 4 comportino conseguenze sull'ordinata convivenza delle popolazioni dei comuni contigui o limitrofi, il prefetto indice un'apposita conferenza alla quale prendono parte i sindaci interessati, il presidente della provincia e, qualora ritenuto opportuno, soggetti pubblici e privati dell'ambito territoriale interessato dall'intervento. <sup>(92)</sup>

5-bis. Il sindaco segnala alle competenti autorità, giudiziaria o di pubblica sicurezza, la condizione irregolare dello straniero o del cittadino appartenente ad uno Stato membro dell'Unione europea, per la eventuale adozione di provvedimenti di espulsione o di allontanamento dal territorio dello Stato.

6. In casi di emergenza, connessi con il traffico o con l'inquinamento atmosferico o acustico, ovvero quando a causa di circostanze straordinarie si verificano particolari necessità dell'utenza o per motivi di sicurezza urbana, il sindaco può modificare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, adottando i provvedimenti di cui al comma 4. <sup>(92)</sup>

7. Se l'ordinanza adottata ai sensi del comma 4 è rivolta a persone determinate e queste non ottemperano all'ordine impartito, il sindaco può provvedere d'ufficio a spese degli interessati, senza pregiudizio dell'azione penale per i reati in cui siano incorsi. <sup>(92)</sup>

8. Chi sostituisce il sindaco esercita anche le funzioni di cui al presente articolo.

9. Al fine di assicurare l'attuazione dei provvedimenti adottati dai sindaci ai sensi del presente articolo, il prefetto, ove le ritenga necessarie, dispone, fermo restando quanto previsto dal secondo periodo del comma 4, le misure adeguate per assicurare il concorso delle Forze di polizia. Nell'ambito delle funzioni di cui al presente articolo, il prefetto può altresì disporre ispezioni per accertare il regolare svolgimento dei compiti affidati, nonché per l'acquisizione di dati e notizie interessanti altri servizi di carattere generale. <sup>(90)</sup> <sup>(92)</sup>

10. Nelle materie previste dai commi 1 e 3, nonché dall'articolo 14, il sindaco, previa comunicazione al prefetto, può delegare l'esercizio delle funzioni ivi indicate al presidente del consiglio circoscrizionale; ove non siano costituiti gli organi di decentramento comunale, il sindaco può conferire la delega a un consigliere comunale per l'esercizio delle funzioni nei quartieri e nelle frazioni.

11. Nelle fattispecie di cui ai commi 1, 3 e 4, nel caso di inerzia del sindaco o del suo delegato nell'esercizio delle funzioni previste dal comma 10, il prefetto può intervenire con proprio provvedimento. <sup>(92)</sup>

12. Il Ministro dell'interno può adottare atti di indirizzo per l'esercizio delle funzioni previste dal presente articolo da parte del sindaco. <sup>(92)</sup>

---

(89) Articolo così sostituito dall'[art. 6, comma 1, D.L. 23 maggio 2008, n. 92](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 24 luglio 2008, n. 125](#).

(90) Comma così sostituito dall'[art. 8, comma 1, D.L. 12 novembre 2010, n. 187](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 17 dicembre 2010, n. 217](#).

(91) La Corte Costituzionale, con [sentenza 4-7 aprile 2011, n. 115](#) (Gazz. Uff. 13 aprile 2011, n. 16 - Prima seri speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma, nella parte in cui comprende la locuzione «, anche» prima delle parole «contingibili e urgenti».

(92) La Corte costituzionale, con [sentenza 24 giugno 2009 - 01 luglio 2009, n. 196](#) (Gazz. Uff. 8 luglio 2009, n. 27, 1<sup>a</sup> Serie speciale), ha dichiarato tra l'altro: non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'[art. 54, commi da 1 a 4 e comma 7](#), come sostituito dall'[art. 6 del decreto-legge n. 92 del 2008](#), sollevate in riferimento agli artt. 20, comma 1, 21 e 52, secondo comma, dello statuto e all'[art. 3, terzo comma, del D.P.R. n. 526 del 1987](#) dalla Provincia autonoma di Bolzano; non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'[art. 54, comma 5](#), come sostituito dall'[art. 6 del decreto-legge n. 92 del 2008](#), sollevata in riferimento all'[art. 52, secondo comma](#) dello statuto dalla Provincia autonoma di Bolzano; non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'[art. 54, comma 6](#), come sostituito dall'[art. 6 del decreto-legge n. 92 del 2008](#), sollevate in riferimento all'[art. 8, n. 20](#), all'[art. 9, n. 3 e n. 7](#), e all'[art. 20](#) dello statuto dalla Provincia autonoma di Bolzano; non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'[art. 54, commi 9 e 11](#), come sostituito dall'[art. 6 del decreto-legge n. 92 del 2008](#), sollevata in riferimento all'[art. 20](#) dello statuto dalla Provincia autonoma di Bolzano; non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'[art. 54, comma 12](#), come sostituito dall'[art. 6 del decreto-legge n. 92 del 2008](#), sollevata in riferimento all'[art. 3 del D.P.R. n. 686 del 1973](#) e all'[art. 3 del D.P.R. n. 526 del 1987](#).

(93) Il provvedimento previsto dal presente comma è stato emanato con [D.M. 5 agosto 2008](#).

(94) Il testo originario del presente articolo corrispondeva all'[art. 38, L. 8 giugno 1990, n. 142](#), ora abrogata.